



Informativa per la clientela di studio

N. 1 del 22.01.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Istanza credito caro gasolio

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che entro il prossimo 31/01, gli autotrasportatori che intendono beneficiare del credito d'imposta relativo al c.d. "**caro petrolio**", referito al periodo 01/10-31/12/2013, sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti UE non tenuti alla presentazione di Unico).*

Detto credito d'imposta, è liberamente utilizzabile in compensazione in F24, oppure può essere richiesto a rimborso. Tuttavia, la mancata presentazione dell'istanza nel suddetto termine non comporta la decadenza dell'agevolazione fiscale.

Credito "caro gasolio"

Come noto, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 277/2000 dell'art. 61 del D.L. 1/2012, il beneficio fiscale consistente nel credito d'imposta fruibile in relazione ai consumi di gasolio per autotrazione, va presentato trimestralmente:

- ✓ entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare,
- ✓ fermo restando l'utilizzo in compensazione del credito, entro il 31/12 dell'anno solare successivo a quello in cui lo stesso è sorto.

Pertanto, per fruire del credito d'imposta sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2013, è necessario presentare apposita istanza entro il prossimo 31 gennaio 2014.

Applicazione

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti, si ribadisce che hanno diritto al beneficio:

- **gli esercenti attività di autotrasporto merci:**
 - ✓ conto terzi o in conto proprio,
 - ✓ con veicoli di massa complessiva massima $\geq 7,5$ t;

- gli enti pubblici ed imprese pubbliche **esercenti attività di trasporto pubblico locale** (vi rientrano i soggetti pubblici o privati che svolgono servizi di linea di trasporto scolastico, anche con veicoli propri);
- le **imprese di autoservizi di competenza statale, regionale o locale** (L. 1822/39 e Reg. CEE n. 684/92);
- gli **enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune, in servizio pubblico per trasporto di persone** (si ritiene si tratti dei soli impianti utilizzati per finalità pubbliche, e non degli impianti sciistici).

In relazione a diversi incrementi subiti dall'aliquota dell'accisa sul gasolio nel tempo, l'Agenzia delle Dogane stabilisce che:

- ✓ per i consumi effettuati tra il 01/10/2013 e il 31/12/2013,
- ✓ la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per 1.000 litri di prodotto.

Per accedere al diritto al credito d'imposta, i soggetti interessati:

- ✓ devono presentare apposita istanza
- ✓ agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente,
- ✓ entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014.

Per la fruizione del beneficio i soggetti interessati possono optare:

- ✓ per l'utilizzo in compensazione con il mod. F24 (con qualsiasi tributo o contributo dovuto),
- ✓ per il rimborso,

del relativo del credito d'imposta.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata, alternativamente:

- in **formato cartaceo** (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in **via telematica** (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

L'istanza:

- viene presentata nella forma di autocertificazione (che attesti lo status di autotrasportatore autorizzato - c/proprio o c/terzi - nonché i litri effettivamente consumati);
- non richiede alcun allegato (le fatture devono rimanere a disposizione per eventuali verifiche).

Domanda tardiva

Per quanto riguarda il termine di presentazione della comunicazione dei consumi per il c.d. "caro petrolio", si osserva che il **mancato rispetto del termine, non comporta la decadenza dell'agevolazione.**

L'art. 3, comma 13-ter del D.L. 16/2012, modificando ulteriormente l'art. 3, D.P.R. 277/2000, ha abolito la previsione secondo cui, la presentazione delle suddette dichiarazioni trimestrali sarebbe dovuta avvenire "a pena di decadenza".

Il termine del 31/01/2014 non dovrebbe, dunque, essere considerato tassativo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....